Cassazione civile sez. I, 14/03/2022 - n. 8247. Pres. Genovese. Est. Tricomi.

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto dell'amministratrice di sostegno (di seguito, AdS) a rappresentare la beneficiaria nel giudizio di appello promosso da *, nella qualità di AdS di *, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi * e *, aveva pronunciato la separazione giudiziale, dichiarando per quanto interessa - l'addebito a carico della moglie con esclusione del contributo al mantenimento.

In particolare, la Corte di merito ha affermato che il potere di rappresentare in giudizio la beneficiaria non rientrava tra i poteri rappresentativi conferiti dal Giudice tutelare all'AdS con speculare riduzione dell'autonomia gestionale del beneficiario, ex art. 405 c.c., comma 5, n. 3; ed inoltre, che siffatto conferimento sarebbe stato illegittimo, richiamando a tal fine la disciplina prevista per il divorzio, secondo la quale, nell'interpretazione seguita dalla Corte di appello, l'interdetto può promuovere giudizio di separazione o divorzio mediante un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore, ma il tutore non può agire direttamente. Per tale motivo ha escluso che potesse essere assegnato all'AdS un termine ex art. 182 c.p.c., comma 2, per consentirle l'integrazione dei poteri da parte del Giudice tutelare.

Nel merito, dopo avere rilevato che la statuizione del tribunale circa la ripartizione dell'onere probatorio in punto di eventuale insussistenza del nesso causale tra infedeltà e irreversibile crisi

coniugale non era stata censurata, ha affermato che l'appello proposto avverso la pronuncia di addebito della separazione posta a carico della * era, in parte, inammissibile per genericità del gravame concernente le scelte immobiliari operate da * e, in parte, infondato atteso che era stato provato che le condotte infedeli ascritte a * risalivano a prima dell'(OMISSIS) e che all'epoca la famiglia era unita, mentre non vi erano prove dell'insussistenza dell'efficacia causale di dette infedeltà.

*, in qualità di AdS, ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. * ha replicato con controricorso.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, nonché degli artt. 78 e 79 c.p.c. nella parte del provvedimento in cui la Corte di appello rileva ex officio che l'Amministratore di sostegno non poteva agire nell'interesse della beneficiata in un giudizio di separazione o divorzio, per essere necessaria a tale scopo la nomina di un curatore speciale;

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., laddove il giudicante di merito dichiara di non poter concedere all'appellante il termine previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, in quanto, a parere della ricorrente, il difetto di rappresentanza processuale sarebbe stato sanabile e richiama Cass. Sez. U. n. 4248/2016;

III) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura formulata avverso la statuizione del giudice di merito in ordine alla

inammissibilità ed infondatezza dell'impugnazione promossa, attesa la non valutazione del nesso causale tra la complessiva condotta dei coniugi, tenuta in costanza di matrimonio, e la sopravvenuta crisi del rapporto coniugale, così come la circostanza che tale crisi fosse intervenuta antecedentemente agli inadempimenti imputati a *.

2.1. Il ricorso va rigettato e la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., nei sensi di seguito indicati.

Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto, come nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto ed il controllo del giudice di legittimità investa direttamente la decisione, e ciò non comporti indagini o valutazioni di fatto, e non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (Cass. n. 24165 del 25/10/2013; Cass. n. 20719 del 13/08/2018): tali condizioni ricorrono nel caso di specie.

2.2. La disamina congiunta dei motivi presuppone l'inquadramento normativo della fattispecie.

3.1. L'amministrazione di sostegno, istituto a tutela e protezione del beneficiario, ha un contenuto meno afflittivo dell'interdizione, in quanto è volto a preservare per quanto è possibile l'autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario (art. 409 c.c., in tema di effetti dell'amministrazione di sostegno).

Per tale motivo il decreto di nomina adottato dal Giudice tutelare deve essere specifico ed individualizzato, sia mediante l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 c.c.,

comma 4, n. 3), sia degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 c.c., comma 4, n. 4).

Inoltre, alla disciplina prevista dall'art. 404 c.c. e ss. si affianca parte di quella prevista in tema di tutela.

Segnatamente, è applicabile l'art. 374 c.c. - in quanto espressamente richiamato dall'art. 411 c.c., comma 1, - che elenca gli atti per il compimento dei quali il tutore necessita dell'autorizzazione del Giudice tutelare; tra questi è indicato, al n. 5, il promovimento di giudizi, tranne che per poche eccezioni.

3.2. Da ciò si deduce che:

- l'assistenza dell'AdS non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina dell'AdS, come, ad esempio, può avvenire se l'assistito sia afflitto solo da problemi fisici;
- tuttavia, quando ciò sia escluso ovvero quando l'AdS ritenga necessario promuovere un giudizio, anche in dissenso dal beneficiario, l'AdS non può procedervi a meno che non sia stato autorizzato dal Giudice tutelare ex art. 374 c.c. ed art. 410 c.c., perché il decreto di nomina non può prevedere una autorizzazione generale a promuovere giudizi in favore dell'AdS: ciò, invero, sarebbe in inconciliabile contrasto con la rigorosa disciplina prevista per il tutore, che richiede l'accertamento in concreto, a cura del Giudice tutelare, della conformità dell'iniziativa giudiziaria alle esigenze di protezione.

Ne consegue che per promuovere procedimenti giudiziari ex novo, successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli, l'AdS deve munirsi dell'autorizzazione

rivolgendosi al Giudice tutelare, sia nel caso in cui il beneficiario, pur non autorizzato a procedere personalmente, vi consenta, sia nel caso in cui il beneficiario dissenta, ipotesi alla quale va equiparata quella in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere né dissenso, né consenso.

3.3. Tuttavia, come già affermato, per la tutela dell'interdetto, applicabile anche al caso in esame in ragione del rinvio alla disciplina sul punto, "In considerazione del tenore letterale e della ratio di cui all'art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto - senza autorizzazione del giudice tutelare - di iniziare ex novo giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione." (Cass. n. 23647 del 21/12/2004; conf. Cass. n. 7068 del 24/03/2009, Cass. n. 19499 del 30/09/2015).

Pertanto, anche l'Amministratore di sostegno, tenuto a proteggere gli interessi del beneficiario, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare per coltivare le liti promosse dall'assistito in epoca anteriore alla sottoposizione alla protezione, perché manca in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio ex novo del giudizio da parte sua, la necessità di compiere la preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per il

beneficiario, agli effetti del combinato disposto di cui all'art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., comma 1.

3.4. A tali principi non si sottraggono i giudizi di separazione e divorzio, essendo stato oramai superato il risalente orientamento ermeneutico, seguito dalla Corte di appello, secondo il quale "... in applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore." (Cass. n. 9582 del 21/07/2000).

Invero, questa Corte di recente ha affermato (Cass. n. 14669 del 06/06/2018), con principio a cui si intende dare continuità anche in tema di amministrazione di sostegno, che "Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore con riferimento al divorzio - dal D.Lgs. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace." per cui "Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di

conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace.".

3.5. In conclusione, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello - ed in questi sensi la motivazione della sentenza impugnata va corretta ex art. 384 c.p.c., u.c. - l'Amministratore di sostegno validamente ebbe a proporre l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, trattandosi di prosecuzione di attività giudiziaria promossa personalmente dalla beneficiaria in primo grado: non doveva, pertanto, munirsi di autorizzazione del giudice tutelare per impugnare, né la natura del giudizio era ostativa, atteso che non è richiesta la nomina di un curatore speciale per lo svolgimento di detto giudizio, pur inerente a diritti personalissimi.

4.1. La sostanziale fondatezza del primo motivo di ricorso - tale da assorbire la questione introdotta con il secondo e da indurre la correzione della motivazione della sentenza impugnata - non e', tuttavia, idonea a mutare l'esito della decisione attesa la evidente inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

4.2. La decisione impugnata presenta una seconda ratio decidendi ben sviluppata ed articolata su due profili: il primo riguarda la mancata impugnazione della statuizione di primo grado circa il riparto dell'onere probatorio in tema di addebito, il secondo è focalizzato sulla genericità della censura relativa alle scelte immobiliari del * e sull'esame delle testimonianze rilevanti, sulla scorta delle quali è stata ravvisata la responsabilità di * nel naufragio del rapporto coniugale.

A fronte di ciò, la terza censura non risponde al modello legale del vizio denunciato. Invero, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell'attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Nel caso specifico, la doglianza ripropone le deduzioni formulate in appello, peraltro in maniera molto sommaria, senza indicare alcun fatto controverso e decisivo di cui sia stato omesso l'esame con sufficiente specificità.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, previa correzione della motivazione nei sensi in precedenza illustrati.

Le spese vanno compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di giudizio;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Dà atto, ai sensi de D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.